

RINNOVO CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E IL CESAIM ODV – CENTRO SALUTE IMMIGRATI

L'Azienda ULSS 9 Scaligera, con sede legale in Verona, Via Valverde n. 42, con codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, in rappresentanza legale, dott. Alessandro Ferronato, delegato dal Direttore Generale con Deliberazione n. 1723 del 31/12/2025,

E

Il CESAIM ODV – Centro Salute Immigrati di Verona, con sede legale in via Salvo D'Acquisto n. 5 a Verona, codice fiscale 93074220232, rappresentato dal Presidente dott. Alfredo Zanatta codice fiscale: ZNTLRD50D24M082Z, abilitato alla sottoscrizione del presente atto,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si avvale del CESAIM ODV per le seguenti attività:

- cure ambulatoriali essenziali ancorché continuative per malattia o infortunio a favore degli stranieri extracomunitari irregolari, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 286/98 e dall'art. 43 del Regolamento attuativo DPR 349/99;
- prima visita finalizzata prevalentemente alla prevenzione e diffusione di malattie infettive ed eventuale trattamento (esclusa esecuzione del test Mantoux e profilassi immunitaria) di profughi, richiedenti asilo (sino alla loro stabilizzazione) e, in generale, delle persone che soggiornano presso strutture di accoglienza;
- partecipazione a programmi di screening e diagnosi precoce di malattie infettive e diffusive nella popolazione migrante, fragile e difficile da raggiungere, in collaborazione con le Unità di Malattie Infettive dell'Azienda Ulss 9 Scaligera;
- segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss 9 Scaligera delle malattie infettive, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- prescrizione, su ricettario regionale, di prestazioni specialistiche da erogarsi presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate dell'Azienda Ulss 9 Scaligera e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
- prescrizione dei farmaci essenziali connessi con l'intervento assistenziale;
- invio degli utenti per il rilascio della Tessera Sanitaria S.T.P. presso il Distretto Sanitario di competenza.

Per lo svolgimento di questi servizi il CESAIM ODV utilizza gli ambulatori siti in Verona, in Via Salvo D'Acquisto n. 7, messi a disposizione dall'Azienda Ulss 9 Scaligera e si avvale di personale volontario medico e non medico.

L'ambulatorio del CESAIM ODV è aperto e funzionante tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì.

ART. 2

Per garantire il regolare svolgimento delle attività previste dall'art. 1 della presente convenzione, l'Azienda Ulss 9 Scaligera mette a disposizione del CESAIM ODV:

- la struttura ambulatoriale, sita in Via Salvo D'Acquisto n. 7, presso Palazzo Sanità - situata al primo piano;
- i farmaci per le cure essenziali ancorché continuative dovute a malattia o infortunio e quelli compresi nella fascia A del Prontuario Farmaceutico Nazionale;
- i ricettari e i timbri personali (uno per ciascun medico titolare) da utilizzare per le richieste delle prestazioni specialistiche e per le eventuali prescrizioni di farmaci;
- il materiale sanitario di consumo ritenuto necessario allo svolgimento dell'attività ambulatoriale;
- i contenitori per i rifiuti speciali e il loro smaltimento periodico;
- l'infrastruttura informatica (rete) necessaria per la gestione amministrativa delle pratiche sanitarie.

Le spese e la gestione dell'ambulatorio (pulizie, guardaroba, utenza elettrica e idrica, cancelleria) verranno concordate con il Direttore del Distretto 1 Verona Città, competente per territorio, ed imputati su apposito centro di costo.

ART.3

Risultano a carico del CESAIM ODV:

- l'onere del contratto e delle spese telefoniche;
- l'onere derivante da eventuali emolumenti a favore di operatori non volontari;
- l'onere derivante dalla stipula di assicurazioni per responsabilità civile e per danni contro terzi.

ART. 4

Il CESAIM ODV si impegna ad indicare all'Azienda Ulss 9 Scaligera un proprio responsabile dell'attività oggetto della presente convenzione e ad inviare alla stessa una relazione semestrale sull'attività svolta, entro il 31 luglio di ogni anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'Azienda Ulss 9 si impegna ad erogare un contributo annuale forfettario massimo di € 5.000,00, suddiviso in due rate semestrali ed erogato su presentazione di relazione semestrale dell'attività svolta, rendicontazione delle spese sostenute e previo parere favorevole del Direttore del Distretto 1 Verona Città, a parziale ristoro delle spese sostenute per la gestione dell'attività, comprensive dei costi per la copertura assicurativa dei volontari, di cui all'art. 18 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile verso terzi, la cui quietanza di pagamento dovrà essere necessariamente presentata all'Ulss 9.

ART. 5

Il CESAIM ODV si impegna ad adempiere a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" entro i termini previsti dalla legge stessa.

ART. 6

Il Direttore Sanitario del CESAIM ODV è responsabile del corretto svolgimento dell'attività effettuata in conformità di quanto previsto dal presente accordo.

ART. 7

Ai sensi di quanto disposto dall'art.18 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 il CESAIM ODV provvede ad assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività in parola nonché per la responsabilità civile verso terzi, sollevando l'ULSS 9 da qualunque onere o pretesa risarcitoria per danni verificatisi in conseguenza dello svolgimento di tutte le attività oggetto della presente convenzione.

Il CESAIM ODV dovrà produrre all'ULSS 9 copia di tali polizze attivate, unitamente alla quietanza di pagamento avvenuto.

La copertura assicurativa di cui sopra è elemento essenziale per l'attivazione della presente convenzione.

Il CESAIM ODV è inoltre tenuto a produrre all'Azienda Ulss 9 Scaligera:

- l'elenco dei medici operanti e le relative discipline
- l'elenco degli operatori non medici e le relative mansioni

Il CESAIM ODV si riserva la facoltà di apportare modifiche al proprio organico nel rispetto dell'obbligatorietà dell'assicurazione, dandone tempestiva comunicazione all'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Il CESAIM ODV deve garantire che gli operatori coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in regola con la normativa vigente propria della figura professionale e, ove previsto, siano iscritti all'ordine del profilo di appartenenza.

Infine, il CESAIM ODV si impegna a far applicare gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento dell'ULSS 9 pubblicato sul sito aziendale alla pagina:

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=8797>

e le prescrizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) pubblicato sul sito aziendale all'indirizzo:

<https://trasparenza.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.apridoc&iddoc=13790>

che dichiara di conoscere;

ART. 8

L'Associazione CESAIM, tenendo conto che, in completa autonomia, eroga le prestazioni ai cittadini stranieri irregolari sopra indicate e determina le finalità ed i mezzi del trattamento, ai sensi degli articoli 4, definizione 7, e 24 del Regolamento Europeo 2016/679, assume il ruolo e le responsabilità di autonomo Titolare per gli adempimenti legati alla protezione dei dati di questo specifico trattamento.

ART. 9

In caso di controversie si farà ricorso ad un collegio arbitrale così composto:

- un rappresentante per ciascuna delle parti contraenti;

- un terzo rappresentante scelto di comune accordo.
- Foro competente è quello di Verona.

ART. 10

In caso di ripetute inosservanze di quanto previsto dagli articoli della presente convenzione, l'Azienda Ulss 9 Scaligera e il CESAİM ODV si riservano la facoltà di sospendere o risolvere l'accordo con la parte inadempiente.

ART. 11

La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dal 1.1.2026 al 31.12.2028.

ART. 12

Il presente atto è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, il cui onere sarà a carico dell'ULSS 9 per intero, la quale provvederà ad assolverlo virtualmente con autorizzazione n. 65626 del 18/12/2001 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Verona, lì

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C. Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott. Alessandro Ferronato

Per il CESAİM ODV
Il Presidente
Dott. Alfredo Zanatta